

## **Il decreto semplificazioni e le novità sugli adempimenti fiscali**

---

### **Nota informativa n. 33 del 29/06/2022**

Il Decreto Legge 21 giugno 2022 n. 73 recante “misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali” è in vigore dal 22 giugno 2022. Come di consueto dovrà essere convertito in legge entro 60 giorni dalla sua pubblicazione in Gazzetta avvenuta sempre il 21 giugno.

Ci soffermiamo qui su alcune disposizioni di carattere fiscale.

#### ***1) la dematerializzazione delle scelte di destinazione dell'8, del 5 e del 2 per mille all'atto della presentazione del modello 730 (art. 2).***

L'articolo in esame prevede la dematerializzazione della scheda di scelta di destinazione dell'8, 5 e 2 per mille del modello dichiarativo 730 presentato tramite sostituto d'imposta. Modificando quanto finora in vigore, viene previsto che 2 i sostituti d'imposta che comunicano ai propri sostituiti, entro il 15 gennaio di ogni anno, di voler prestare assistenza fiscale provvedono a:

- ◆ controllare, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalla dichiarazione presentata dal sostituito, la regolarità formale della stessa anche in relazione alle disposizioni che stabiliscono limiti alla deducibilità degli oneri, alle detrazioni ed ai crediti di imposta;

- ◆ consegnare al sostituito, prima della trasmissione della dichiarazione, copia della dichiarazione elaborata ed il relativo prospetto di liquidazione;

- ◆ trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate le dichiarazioni elaborate, i relativi prospetti di liquidazione e i dati contenuti nelle schede relative alle scelte dell'otto, del cinque e del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, entro:

- ✓ il 15 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31 maggio;

- ✓ il 29 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20 giugno;

- ✓ il 23 luglio di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 21 giugno al 15 luglio;

- ✓ il 15 settembre di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 16 luglio al 31 agosto;

- ✓ il 30 settembre di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 30 settembre;

- ◆ comunicare all'Agenzia delle entrate in via telematica, entro i termini previsti alla lettera c), il risultato finale delle dichiarazioni;
- ◆ conservare copia delle dichiarazioni e dei relativi prospetti di liquidazione fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione, nonché le schede relative alle scelte per la destinazione del due, del cinque e dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione.».

Scopo della modifica è la completa dematerializzazione del processo rimuovendo sia i pesanti aggravii organizzativi per i datori di lavoro connessi con il trattamento manuale di una ingente quantità di documenti cartacei – *considerato che finora era obbligatoria da parte del dipendente la consegna in busta chiusa cartacea della scelta di destinazione del 8,5 e 2 per mille* - sia l'ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai CAF, ai professionisti e all'Agenzia delle entrate, per i quali il processo è dematerializzato.

Le disposizioni si applicano a partire dalle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso alla 22.06.2022, perciò le dichiarazioni che saranno presentate nel 2023 – per l'anno di imposta 2022.

## ***2) termini di scadenza degli INTRASTAT e delle LIPE (art. 3).***

Per gli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie (c.d. INTRASTAT) viene stabilito che, invece del termine attualmente fissato al giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento, l'invio telematico possa avvenire entro la fine del mese successivo al periodo di riferimento.

Viene posticipata al 30 settembre la scadenza per la presentazione della comunicazione dei dati della liquidazione periodica IVA (LIPE) relativa al secondo trimestre dell'anno.

## ***3) imposta di bollo su fatture elettroniche (art. 3)***

Per quanto attiene le fatture elettroniche emesse dal 1° gennaio 2023, viene innalzata da €250,00 ad € 5.000,00 la soglia di importo al di sotto della quale è possibile effettuare il versamento dell'imposta di bollo entro il 30 settembre, ed entro il 30 novembre per il primo e secondo trimestre.

## ***4) Modifiche alla disciplina IRAP (art. 10)***

La disposizione in esame semplifica le modalità di **deduzione dal valore della produzione IRAP dell'intero costo relativo al personale dipendente a tempo indeterminato**, deduzione introdotta a partire dal 2015.

La norma intende razionalizzare la deduzione dei costi generati dalle diverse forme contrattuali del rapporto di lavoro riformulando la disposizione che regola la deduzione del costo del lavoro a tempo indeterminato, elevandola a rango di

disposizione generale; tale deduzione sarebbe svincolata dall'operare delle deduzioni speciali preesistenti applicabili al rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che sarebbero quindi abrogate in modo da semplificare la determinazione del valore della produzione e l'attività di compilazione dei modelli dichiarativi.

Sono confermate le deduzioni speciali esistenti riferibili alle forme contrattuali diverse dal rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

Le disposizioni di cui sopra si applicano a partire dal periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, quindi (per i c.d. "soggetti solari") dal 2021.

### **5) Esterometro più leggero (art. 12)**

Viene previsto che i soggetti passivi trasmettono telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali

- è stata emessa una bolletta doganale,
- siano state emesse o ricevute fatture elettroniche nonché quelle,
- l'importo della singola operazione non sia superiore a € 5.000 relativamente ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA.

3

La trasmissione telematica è effettuata trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento. Con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 01.07.2022, i dati di cui al primo periodo sono trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di interscambio secondo il formato di cui sopra. Con riferimento alle medesime operazioni

- la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;
- la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione.

### **6) quando si registrano gli atti? (art. 14)**

Il DPR 131/1986 prevede che la registrazione degli atti in termine fisso passi dai canonici 20 giorni a 30 giorni.

**7) Autodichiarazione aiuti di Stato COVID - 19: prorogata la scadenza in materia di registrazioni nel registro nazionale di aiuti (art. 35) e prorogata la scadenza a carico dei contribuenti del 30 giugno al 30 novembre 2022 (Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate)**

Con il decreto semplificazioni viene prevista una proroga a favore dell'Agenzia delle Entrate rispetto al termine per la registrazione da parte dell'Agenzia delle Entrate degli aiuti di Stato COVID nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA). La modifica normativa stabilisce, quindi, che l'Agenzia delle Entrate ha tempo fino al 30 giugno 2023, e non più al 31 dicembre 2022, per la registrazione nell'RNA degli aiuti COVID di cui alla Sezione 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato on line il provvedimento del 22/6/2022 di proroga dell'adempimento in capo ai contribuenti dal 30/06 al 30/11.

**8) Dichiarazione IMU (art. 35)**

È in corso di definizione il nuovo modello di dichiarazione IMU per recepire le più recenti novità della materia per rendere noti agli uffici tributi dei comuni gli elementi utili ai controlli e non altrimenti conoscibili.

Per questo motivo il decreto Semplificazioni ha prorogato il termine di presentazione delle dichiarazioni relative alle variazioni intervenute nel 2021 dal 30 giugno al 31 dicembre di quest'anno. La legge di Bilancio 2020 ha totalmente riformulato la disciplina IMU con l'art. 1, commi 739-783. Il comma 769 della predetta disposizione aveva rimesso ad un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), l'onere di stabilire le modalità di trasmissione telematica delle dichiarazioni e di disciplinare i casi in cui deve ritenersi sussistente l'obbligo dichiarativo. La norma primaria chiariva già che la dichiarazione dovesse essere presentata esclusivamente in caso di intervenute variazioni con effetti sulla determinazione dell'imposta restando ferme le dichiarazioni presentate in precedenza per la previgente IMU e per la TASI. Fissava il termine al 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui le variazioni si fossero verificate. Stabiliva altresì che, nelle more dell'emanazione del decreto, dovesse ancora essere utilizzato il modello di dichiarazione di cui al decreto MEF del 30 ottobre 2012. L'art. 34 del decreto fissa al 31 dicembre 2022 la scadenza per la dichiarazione IMU: tale maggior termine va letto in relazione al fatto che ad oggi non è stata approvata la nuova modulistica per la dichiarazione.